

ore 11 del giorno 28 giugno 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di

base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A08284

DECRETO 1° luglio 2010.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO


Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Sta-



to ha affidato al R.T.I. - Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al Consorzio lotterie nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Vista la proposta presentata dal Consorzio lotterie nazionali per il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alla necessità di garantire la raccolta erariale, ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi», in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/ 22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi».

Art. 2.

Viene messo in distribuzione un unico lotto n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Gioco 1» e «Gioco 2». L'area del «Gioco 1» è costituita da due sezioni. Nella prima sezione, contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti» è riprodotta l'immagine di sei monete con il simbolo «€». Nella seconda sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» è riprodotta l'immagine di otto barchette di carta sotto ognuna delle quali è riportata la scritta «Premio». L'area del «Gioco 2», collocata nella parte inferiore del biglietto, è costituita da due sezioni. Nella prima sezione contraddistinta dalla scritta «Simboli vincenti» è riprodotta l'immagine di due ancore. Nella seconda sezione, contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli», è riprodotta l'immagine di quattro timoni sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» ed i numeri celati dalle otto barchette di carta presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri». Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente, una o più volte, sotto le barchette di carta, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.


Gioco 2: si devono scoprire «I Tuoi simboli» ed i «Simboli vincenti». Se uno o più «Simboli vincenti» è presente, una o più volte, tra «I tuoi simboli», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 181.775.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	10	premi di euro	500.000,00
n.	30	premi di euro	100.000,00
n.	840	premi di euro	10.000,00
n.	4.200	premi di euro	1.000,00
n.	18.900	premi di euro	500,00
n.	82.950	premi di euro	100,00
n.	226.800	premi di euro	50,00
n.	235.200	premi di euro	25,00
n.	606.900	premi di euro	20,00
n.	756.000	premi di euro	15,00
n.	2.893.800	premi di euro	10,00
n.	14.758.800	premi di euro	5,00





## Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

## Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010*

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3  
Economia e finanze, foglio n. 299*

10A08297

DECRETO 1° luglio 2010.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line».**

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed

